m amte.MiTE.REGISTRO UFFICIALE.INGRESSO.0105



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Ministero della Transizione Ecologica-Direzione generale valutazioni ambientali (VA)
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
COMPNIEC@PEC.mite.gov.it
Ministero della cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto:

[ID: 7555] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D. Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico Buddusò" costituito da 7 aereogeneratori con potenza unitaria di 6MW, per una potenza complessiva di 42MW, collegati al la stazione elettrica nel Comune di Buddusò ed opere accessorie nel comune di Buddusò. Proponente: Infrastrutture S.p.a.Autorità Competente: Ministero della Transizione Ecologica (Mi.T.E.) – Trasmissione osservazioni Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna.

In riferimento alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) in oggetto, ad integrazione della comunicazione della scrivente Direzione prot. D.G.A. n. 21004 del 12.08.2022, si trasmette in allegato la nota prot. n. 8197 del 22.08.2022 (prot. D.G.A. n. 21144 di pari data) dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna [Nome file: DGA 21144 del 22.08.2022 ADIS].

L'Ufficio è a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Direttore Generale

Delfina Spiga

Siglato da:

BARBARA CONI

DANIELE SIUNI





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

01-05-00 - Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna 01-05-01 - Servizio Difesa del suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Oggetto:

Prot. n. 0018854 del 21/07/2022 - [ID: 7555] Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa al progetto di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Parco eolico Buddusò" costituito da 7 aereogeneratori con potenza unitaria di 6MW, per una potenza complessiva di 42MW, collegati al la stazione elettrica nel Comune di Buddusò ed opere accessorie nel comune di Buddusò. Proponente: Infrastrutture S.p. a. - Richiesta integrazioni

Si riscontra la nota richiamata in epigrafe, acquisita al prot. della scrivente Direzione generale ADIS al n. 7342 del 22/07/22, con la quale, in merito alla documentazione tecnica relativa, si chiedono eventuali osservazioni e si indica il link di acquisizione degli elaborati: https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/8508/12557

Il progetto prevede l'installazione di n. 7 nuovi aerogeneratori con potenza unitaria di 6 MW, per una potenza complessiva di impianto di 42 MW collegati alla nuova Stazione di trasformazione Utente tramite cavidotti interrati con tensione nominale pari a 30 kV. L'energia elettrica prodotta verrà ceduta alla rete tramite collegamento in antenna a 150 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) GIS di Smistamento della RTN a 150kV, denominata "Buddusò", da inserire in entra-esce alla linea RTN 150 kV "Ozieri-Siniscola 2", la cui autorizzazione è oggetto di altra iniziativa.

L'intervento ricade interamente in Comune di Buddusò.

Dall'inquadramento cartografico delle opere, si rileva l'interferenza di alcuni tratti di cavidotto con aree a pericolosità media da frana Hg2 e con elementi idrici compresi nel reticolo ufficiale di riferimento ai fini PAI (

04_ELEMENTO_IDRICO_Strahler.zip) per i quali, ai sensi dell'art.30 ter delle vigenti NTA del PAI, quale misura di prima salvaguardia finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, è istituita una fascia su entrambi i lati a partire dall'asse, di profondità L variabile in funzione dell'ordine gerarchico (numero di Horton-Strahler) del singolo tratto, a cui è attribuita pericolosità molto elevata Hi4.

L'interferenza sussiste anche in relazione ad alcuni elementi idrici rappresentati nella cartografia dell' Istituto Geografico Militare (IGM), Carta topografica d'Italia - serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al



1965, che integra il reticolo ufficiale di riferimento ai fini PAI, così come previsto dalla Deliberazione del C.I. n. 3 del 30.07.2015.

Nelle conclusioni dell'elaborato C20025S05-PD-RT-05-01 Relazione Idrologica - Idraulica si specifica che le interferenze individuate in corrispondenza degli impluvi saranno risolte con l'uso della tecnologia TOC ad una profondità di 1,50–2,0 m mentre, nella tavola C20025S05-PD-PL-06-01_Individuazione delle Interferenze su CTR, sono rappresentate alcune tipologie di attraversamento che si prevede di utilizzare per la posa del cavidotto in corrispondenza degli attraversamenti esistenti (tramite ponte, attraversamento corso d'acqua a sezione ridotta, etc).

In merito alla coerenza delle scelte progettuali con le NA del PAI (<u>Del. CI n. 5 del 24 marzo 2022</u>), si segnala che le stesse prevedono specifiche semplificazioni procedurali, sotto certe condizioni, basate sulla redazione di una relazione asseverata, ove ricorrano i seguenti casi:

- la posa di nuove condotte in aree a pericolosità idrogeologica (idraulica e/o da frana) ma che non interessino l'alveo di elementi idrici del reticolo; per essi è sufficiente la redazione di una relazione asseverata qualora ricorrano le condizioni indicate nell'art. 27 comma 3 lett. G con sottoscrizione, da parte del soggetto attuatore, di un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese tali elementi nel caso in cui ciò si renda necessario per la realizzazione di opere di mitigazione del rischio idraulico:
- la posa di nuovi sottoservizi a rete interrati lungo tracciati stradali esistenti, ed opere connesse compresi i nuovi attraversamenti in corrispondenza di attraversamenti fluviali esistenti: per essi è sufficiente la redazione di una relazione asseverata qualora ricorrano le condizioni indicate nell'art. 27 comma 3 lett. H e la redazione dell'atto del soggetto attuatore come da punto precedente; altresì, non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all'articolo 24 delle norme qualora gli interventi di allacciamenti a reti principali e nuovi sottoservizi utilizzino infrastrutture esistenti di attraversamento per le quali non è garantito il franco idraulico. Qualora si intervenga mediante opere di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione e di adeguamento di attraversamenti, la relazione asseverata dovrà contenere, tra l'altro, gli esiti delle verifiche di sicurezza dell'attraversamento esistente così come stabilito nell'art. 22 comma 2bis delle N.A. del P.A.I.;
- art. 27 comma 4 lett. g Nel caso in cui le linee aeree per il trasporto dell'energia determinino l' attraversamento di un corso d'acqua, non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica di cui all'



articolo 24 delle presenti norme a condizione che con apposita relazione asseverata del tecnico incaricato venga dimostrato che i sostegni sono posizionati il più distante possibile dall'alveo e dalle golene, che il sistema sostegno-fondazione risulti adeguatamente dimensionato e verificato anche rispetto a tutte le possibili azioni di tipo idrostatico e dinamico indotte dalla corrente e che le linee aeree garantiscano un adeguato franco sulla piena 200 anni con valore minimo pari a 1,5 metri;

Inoltre:

nel caso di attraversamento interrato sub-alveo, ai sensi dell'art. 21 delle N.A. del P.A.I., non è richiesto lo studio di compatibilità idraulica a condizione che tra fondo alveo, la cui quota dovrà essere opportunamente rilevata anche in considerazione dell'eventuale presenza di materiale depositatosi sul fondo in conseguenza di fenomeni di traporto solido o, in alternativa, tra intradosso del fondo dell'eventuale tombino presente, e estradosso della condotta ci sia almeno un *metro* di ricoprimento; la documentazione deve essere, inoltre, accompagnata dall'atto del soggetto attuatore di cui ai punti precedenti.

Per le interferenze che non saranno risolte subalveo ex art.21 comma 2 lett. c), e per le quali non sussistono le condizioni per la relazione asseverata di cui all'art.27 comma 3 lett. h e g, e al comma 4 lett. g), ai sensi dell'art.21 comma 3 dovrà essere predisposto apposito studio di compatibilità idraulica redatto nel rispetto delle vigenti Norme Tecniche per le Costruzioni di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 380/2001 e delle relative circolari applicative, da integrarsi in relazione al calcolo del franco idraulico con i valori minimi derivanti dall'applicazione del precedente comma 2. Nel rispetto della Circolare 21 gennaio 2019, n.7 C.S. LL.PP., per la tipologia dei tombini non è richiesta la redazione dello studio di compatibilità idraulica di cui al successivo articolo 24 e, pertanto, non è necessario il parere dell'Autorità di Bacino.

 in riferimento agli elementi idrici individuati nella cartografia IGM - serie 25V da integrare nel reticolo ufficiale, in alternativa alle attività di revisione di cui all'art.30 ter comma 6 delle NA del PAI, le medesime norme consentono la redazione di una relazione asseverata qualora ricorra il seguente caso:

art. 23 comma 7 bis delle N.A. del P.A.I. - In relazione alla progettazione di singoli interventi, non è richiesto alcuno studio di compatibilità idraulica qualora l'intervento interessi elementi idrici non significativi



del reticolo idrografico, così come definiti nell'Allegato "Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico ai sensi dell'art.30 ter, comma 6 delle Norme di attuazione del PAI" alla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino, n. 9 del 3.6.2021 (BURAS n. 35 del 10.06.2021), né ricada in area di pericolosità derivante da esondazione di altri elementi del reticolo idrografico, a condizione che i progetti siano corredati da una relazione asseverata redatta dai tecnici di cui al comma 3, lett. a), dell'art. 24 delle N.A. del P.A.I., da inviare, ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 ter, a fini ricognitivi, all'Autorità di Bacino.

Qualora sia verificata la non rappresentatività dell'elemento idrico studiato, lo stesso non sarà assoggettato alle NA del PAI.

Per quanto sopra, ai fini dell'espressione del parere di competenza della scrivente Direzione generale ADIS (SDS) nell'ambito del presente procedimento, si chiede di produrre un elaborato cartografico, simile al C20025S05-PD-PL-06-01, che riporti unicamente le interferenze con il reticolo idrografico ai fini PAI, eventualmente revisionato qualora non sussistano le condizioni di non significatività degli elementi idrici rappresentati nella cartografia IGM, e la modalità di attraversamento in corrispondenza di ogni interferenza. Si chiede inoltre di integrare la tabella della nuova tavola con le ulteriori seguenti informazioni relative a ciascuna opera da realizzare in corrispondenza dell'attraversamento (es. viabilità e cavidotto): estremi di ammissibilità PAI (riferimento art./comma); necessità di studio di compatibilità (SI/NO); possibilità di semplificazione attraverso la redazione della relazione asseverata (SI/NO).

Si comunica infine che ai sensi della L.R. 33/2014 (Norma di semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo), la competenza ai fini PAI per la valutazione di eventuali studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica, che non riguardino attraversamenti di corsi d'acqua, opere in alveo, opere di mitigazione, interventi che ricadano territorialmente su più comuni, è in capo al Comune di Buddusò e che qualora risultasse necessaria la predisposizione dello studio di compatibilità idraulica ai sensi dell'art. 24 delle N.A. del PAI, la documentazione dovrà essere accompagnata dalla consueta dichiarazione del Comune nel cui territorio ricadono le opere in esame, di cui all'allegato 2 della Circolare n. 1/2019 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, che le inquadri in una delle tipologie ammissibili nella competente classe di pericolosità P.A.I. e ne attesti la conformità allo strumento urbanistico.

N.Contis/BM



> Il Sostituto del Direttore di Servizio (Art. 30 c. 5 L.R. 31/1998) Riccardo Todde



Firmato digitalmente da Riccardo Todde 22/08/2022 10:06:25